

**AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VERONA
CONTRATTO DI APPALTO**

mediante scrittura privata in modalità elettronica

per l'affidamento del servizio di portierato presso la sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Verona, situata in Piazza Pozza 1/c-e 37123 Verona

**NUTS ITH31 - CPV 98341120-2 - CIG - CUI
S00223640236202400004**

Con la presente scrittura privata

TRA

L'ing. Franco Falcieri, nato a ... il ..., C.F. che interviene al presente atto nella persona del direttore dell'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA – A.T.E.R. – domicilia per la carica, in Verona, Piazza Pozza n. 1/c-e, codice fiscale e partita I.V.A. 00223640236, che nel contesto dell'atto verrà chiamata, per brevità, anche “Stazione appaltante, A.T.E.R.” – per dare attuazione al decreto di aggiudicazione n. d.d.

E

... nato a ... (...) il CF....., che interviene al presente atto per conto ed in legale rappresentanza dell'operatore economico ... con sede in ... Via, iscritta al Registro Imprese di ed iscritta al R.E.A. al n. ...- ..., codice fiscale e partita IVA, nella sua qualità di, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "operatore economico, Appaltatore, esecutore".

premesso che:

- per il servizio di cui in epigrafe, a seguito di gara con procedura aperta ai sensi di quanto disposto all'art. 71 D.Lgs 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art 108 del d.lgs. 36/2023 è stato individuato quale migliore offerente l'Operatore economico, come risulta dai verbali di gara in data ... Prot. ... e
- con decreto n. ... in data ..., l'Azienda nella persona del direttore, verificata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 c. 5 D.Lgs 36/2023, ha provveduto all'aggiudicazione a favore del medesimo operatore economico con il punteggio complessivo di punti (offerta tecnica punti offerta economica punti) con l'offerta economica pari al ribasso del% sull'importo posto a base di gara di € al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza da interferenze quantificati in €
- in data è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che quindi è passato il termine dilatorio di cui al comma 3 dell'art 18 del D.Lgs 36/2023
- a carico dell'Operatore economico non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente contratto di appalto ai sensi dell'art. 94 e 95 e risulta in possesso dei requisiti di cui all'art 100 del D.Lgs 36/2023; l'aggiudicazione e' pertanto divenuta efficace;
- l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'A.T.E.R. il giusto Prot.;
- l'Appaltatore ha sottoscritto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) – Prot del

tutto cio' premesso

quale parte integrante sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 – Oggetto dell'appalto

L'A.T.E.R. di Verona, come sopra rappresentata, affida all'appaltatore "....." che, come sopra rappresentato, accetta, il servizio di portierato presso la sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Verona.

Il servizio è affidato dall'A.T.E.R di Verona ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inscindibile e incondizionata delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dalla relazione tecnico illustrativa, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dal DUVRI e dal presente contratto, nonché delle modalità e condizioni di qualità offerte in sede di partecipazione nella propria offerta tecnico-economica. Tale documentazione, parte integrante del presente contratto, è accettata in ogni sua parte dall'appaltatore che dichiara di conoscerla per averla sottoscritta e averne ricevuto copia.

ARTICOLO 3 – Durata contrattuale

Il servizio avrà durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore

mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, per una durata non superiore a mesi 6 (sei), se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

ARTICOLO 4 – Corrispettivo dell'appalto

L'importo contrattuale ammonta ad €. (euro), importo comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze esclusi, somma derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di gara, pari a% (.....per cento).

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto avverrà ai sensi di quanto disposto all'art.23 del capitolato descrittivo e prestazionale con cadenza mensile posticipata.

La Stazione appaltante effettua il pagamento all'Appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. L'Appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto che dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'art.3 della sopra citata legge. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., le parti dichiarano di essere pienamente edotti sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla citata legge.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione

dell'articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a, con sede in ..., Via ... CF/P.IVA La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il seguente codice CIG: (...); l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura/ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda procederà all'applicazione di eventuali penali ai sensi dell'art. 15 del capitolato descrittivo e prestazionale.

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è iscritta nella programmazione triennale 2024/2026 elenco annuale 2024.

ARTICOLO 5 – Revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in

aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi di quanto disposto all'art 60 c 3 lett.

b) D. Lgs 36/2023.

ARTICOLO 6 – Clausola di rinegoziazione.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevidi e accantonamenti. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di affidamento, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 D.Lgs 36/2023.

ARTICOLO 7 – Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il presente servizio alle condizioni, patti e modalita' tutte previste nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale approvato con decreto delibera del Consiglio di Amministrazione in data n., nonche' sulla base dell'offerta tecnico-economica formulata in sede di gara.

Le parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del capitolato speciale descrittivo nonche' l'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara.

2. Con il presente contratto si intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, per quanto non siano incompatibili con il presente atto.

In particolare, ricorrendone i presupposti, e in facolta' della Stazione appaltante avvalersi dei rimedi previsti nell'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, nonche' di quelli previsti dagli artt. 1453 e segg., 1671 e segg., 2931 e segg. C.C..

ARTICOLO 8 – Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Eventualmente se l'esecutore ha indicato la volontà di subappalto

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella

realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

Eventualmente se l'esecutore ha indicato la volontà di subappalto

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ARTICOLO 9 – Prevenzione interforze illecite – misure anticorruzione

1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ARTICOLO 10 – Penali

Per inadempienze trovano applicazione le penali di cui all'art. 15 del Capitolato descrittivo e prestazionale.

ARTICOLO 11 – Condotta della prestazione

Il servizio è condotto personalmente dall'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del d. l.gs. n. 81/2008 e s.m.i., di applicare ai propri dipendenti il vigente C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'appaltatore, altresì, ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione della prestazione, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento della prestazione.

ARTICOLO 13 – Cauzione definitiva

Ai sensi di quanto disposto all'art 117 D.Lgs 36/2023, la garanzia definitiva e' prestata fino alla somma di euro (....) da giusta polizza n. rilasciata da in data

Eventualmente

L'importo della cauzione definitiva e' stato ridotto del, come previsto

dall'art 106 c 8 D.Lgs 36/2023 in quanto l'Appaltatore e' in possesso della certificazione

La cauzione prestata sara' progressivamente svincolata secondo le modalita' previste dal comma 8, art. 117 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Esecutore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorita' della suddetta cauzione.

L'Esecutore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 14 – Polizza assicurativa

L'appaltatore, con la stipula del contratto, assume in proprio ogni responsabilita' per infortunio o danni eventuali subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore stesso, quanto della Stazione appaltante che di terzi, in virtu' dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, ha prodotto copia della polizza assicurativa n. a copertura del rischio di responsabilita' civile verso terzi o per danni a persone o cose e responsabilita' civile per copertura infortuni sul lavoro, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, in ordine allo svolgimento di tutte le attivita' contrattuali, per qualsiasi danno che l'esecutore possa recare all'Amministrazione, nonche' ai dipendenti, anche in riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.

ARTICOLO 15 – Subappalto

Eventualmente se l'esecutore ha indicato la volontà di subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

Ai fini del subappalto il servizio in oggetto si intende appartenente ad un'unica categoria.

L'Esecutore ha presentato in sede di gara la dichiarazione recante l'elencazione della parte di servizio che intende affidare in subappalto e precisamente: "...".

Il subappalto senza consenso dà diritto all'Azienda di dichiarare risolto il contratto ed effettuare l'esecuzione del servizio in danno con rivalsa della garanzia definitiva presentata.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6

settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni.

Overo

L'appaltatore in sede di partecipazione ha dichiarato di non essere intenzionato a subappaltare alcuna parte del contratto a terzi.

ARTICOLO 16 – Responsabilita' dell'appaltatore

Per eventuali danni causati all'ATER, l'appaltatore risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 17 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il servizio ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D. Lgs 36/2023, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo e il risarcimento dei danni all'Azienda.

La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al comma 12 dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023 nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 18 – Risoluzione e recesso contrattuale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i., il presente contratto si risolve di diritto qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della citata legge per la tracciabilità dei flussi finanziari e ciò anche nei confronti dei sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui trattasi.

La Stazione appaltante verifica, in corso di appalto, l'applicazione, da parte dell'Appaltatore, di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della citata legge; in caso di inadempienza dei citati obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

2. Trovano, inoltre, applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui all'art. del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

ARTICOLO 19 – Domicilio delle parti

A tutti gli effetti del presente contratto, l'ATER e l'appaltatore eleggono domicilio presso le rispettive sedi e precisamente: per l'ATER Piazza Pozza 1 c/e, Verona – per l'appaltatore in

ARTICOLO 20 – Foro competente

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra l'Ente e l'Appaltatore e che non dovessero essere ricomposte in via conciliativa o secondo le modalità di legge, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. E' competente il Foro di Verona.

ARTICOLO 21 – Spese Contrattuali

Gli oneri e spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 22 - Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.. Le Parti dichiarano, che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A.

ARTICOLO 23 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e a tutti gli elaborati costituenti il progetto approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. nonchè alle vigenti norme in materia di

contratti pubblici ivi compreso il Codice civile.

ARTICOLO 24 - Interpretazione del contratto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

ARTICOLO 25 – Informativa trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Titolare del trattamento dei dati personali è ATER di Verona, con sede in P.zza Pozza 1/c-e – 37123 Verona – PEC protocolloatervr@legalmail.it
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono

i seguenti:

Avv. Marco Agostini, Via N. Tommaseo n. 69/D – 35131 – Padova (PD),
email m.agostini@grlegal.it pec marco.agostini@ordineavvocatipadova.it;

- i dati comunicati dall'operatore economico saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico per le finalità del rapporto contrattuale
- i dati personali sono trattati all'interno di ATER dall'Ufficio Gare Appalti e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Manuale di Gestione del Protocollo, dei documenti e dell'archivio informatico dell'ATER di Verona", consultabile sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Montecitorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Responsabile del Procedimento

ARTICOLO 26 – Norme di chiusura e firme

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento a tutti gli elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare intendendoli esaustivi e corretti.

L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento approvato dal Commissario Straordinario con determina n. 3/16451 del 7/02/2017 e del Codice Etico (Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/15920 del 14.06.2013 Prima revisione approvata con determina del Commissario Straordinario n.3/16452 del 7.02.2017) pubblicati sul sito dell'Azienda. L'Appaltatore è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il presente contratto, letto ed approvato dai contraenti, viene sottoscritto digitalmente in segno di piena ed incondizionata accettazione

ATER DI VERONA

Il direttore – ing. Franco Falcieri

OPERATORE ECONOMICO

.... -

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente ed è conservato in formato digitale presso ATER di Verona.